

POS. CNR. N. 542/12
REP. EN. CNR SIGLA N. 3709/12



 Consiglio Nazionale delle Ricerche

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
TRA
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
E
CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

N. 0058600

28/09/2012

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO****il CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO – CNEL**

di seguito denominato "CNEL" con sede in Roma, Viale David Lubin, 2 (C.F. 80198830582) rappresentato dal Presidente pro-tempore Prof. Antonio Marzano

e

il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

di seguito denominato "CNR" con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 7 (C.F. 80054330586) rappresentato dal Presidente pro-tempore Prof. Luigi Nicolais

di seguito anche indicati come "Parti".

PREMESSO CHE

- la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante le "Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro" prevede, tra le attribuzioni di tale Organo, quella di compiere di propria iniziativa studi e indagini sulle materie di natura politica, economica e sociale in ordine alle quali ha competenza, ai sensi dell'art. 10 della precitata legge istitutiva;

- il CNR, in base al D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, e allo Statuto di cui si è dotato con Delibera n. 52/2011 dell'8 marzo 2011 approvata dal MIUR con provvedimento pubblicato sulla GURI del 19 aprile 2011 Serie Generale n. 90, è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e in particolare:

- a) svolge, promuove e coordina attività di ricerca fondamentale e applicata di eccellenza;
- b) promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne competitività e visibilità, partecipa ai grandi programmi di ricerca, ivi compreso il coordinamento delle attività polari, e agli organismi internazionali garantendo la collaborazione con enti e istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica, partecipa alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione;
- c) propone, coordina e svolge progetti strategici di ricerca di interesse nazionale in collaborazione con università e imprese, tenendo conto delle esigenze delle regioni in materia di ricerca ed innovazione;
- d) promuove la formazione e la crescita scientifica dei ricercatori attraverso borse di studio e assegni di ricerca; promuove inoltre, sulla base di apposite

- convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
- e) collabora con le università e con gli altri enti di ricerca per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la condivisione di infrastrutture;
 - f) collabora con le regioni e le autonomie locali, al fine di favorire lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;
 - g) promuove la valorizzazione e la utilizzazione dei risultati della ricerca;
 - h) promuove la diffusione della conoscenza nella società;
 - i) sostiene nuove idee progettuali e nuovi settori emergenti attraverso iniziative di eccellenza;
 - j) fornisce attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche nonché servizi a terzi in regime di diritto privato.

VISTO

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii, in forza del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la determinazione n. 7 in data 21 ottobre 2010 dell'AVCP;
- la deliberazione n. 50 adottata dall'AVCP nell'Adunanza del 27 luglio 2010;
- la giurisprudenza finora sviluppata dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei giustizia UE in materia di accordi fra pubbliche amministrazioni (per lo svolgimento di attività di comune interesse istituzionale e con esborsi economici legati alla sola copertura dei costi, senza alcun margine di profitto per alcuno dei partecipanti) al di fuori del perimetro tracciato dalla direttiva UE 2004/18;
- la risoluzione del Parlamento europeo in data 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175-INI), con particolare riguardo al tema della c.d. "cooperazione pubblico-pubblico";

CONSIDERATO CHE

- nel CNR operano Dipartimenti che con i suoi Istituti ricerca sono impegnati in molteplici progetti di ricerca;
- il CNR, nell'ambito delle proprie attività di ricerca, intrattiene continui rapporti di collaborazione scientifica con le principali istituzioni europee ed internazionali, sia pubbliche che private, nonché con la comunità scientifica accademica;
- la collaborazione scientifica tra CNEL e CNR consentirebbe di ottimizzare i risultati attesi e l'utilizzo delle risorse economiche disponibili in campo nazionale, dell'Unione Europea e internazionale.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE CHE

Articolo 1 (PREMESSE)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.



Articolo 2
(FINALITÀ)

1. Il presente Accordo di programma quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNEL ed il CNR. La collaborazione sarà finalizzata alla conoscenza, all'aggiornamento e allo stimolo dei processi innovativi nello svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di sviluppo congiunte e sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:

- a. nel presente Accordo di programma quadro;
- b. nelle singole Convenzioni Operative di cui all'Art. 5 del presente accordo;
- c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.

2. Le tematiche di ricerca congiunte, definite dal Comitato di gestione di cui al successivo Art. 3, riguarderanno principalmente gli ambiti di comune interesse istituzionale.

Particolare attenzione verrà dedicata al trasferimento di conoscenze tecnico scientifiche facilitando la mobilità e sostenendo la formazione di giovani ricercatori e di dottorandi di ricerca, nell'ambito degli appositi programmi congiunti.

Articolo 3
(COMITATO DI GESTIONE)

1. Il CNEL ed il CNR concordano di costituire un Comitato di gestione che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di gestione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- a. valutare i progetti di ricerca comuni;
- b. proporre alle Parti idonee procedure per il miglioramento della collaborazione e il coordinamento delle attività di reciproco interesse, ivi incluso il raccordo dei piani strategici e dei piani triennali delle Parti, sulle tematiche indicate all'Art. 2;
- c. promuovere altri temi di interesse comune diretti al conseguimento degli scopi di cui al presente accordo di programma quadro;
- d. proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione, sfruttamento scientifico e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.

2. Il Comitato di gestione è composto di diritto dal Presidente del CNEL o suo delegato e dal Presidente del CNR o suo delegato, nonché da ulteriori quattro membri di cui due designati dal Presidente del CNEL e due dal Presidente del CNR.

3. Il Comitato di gestione avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.

4. La partecipazione al Comitato di gestione è a titolo gratuito e l'eventuale rimborso delle spese connesse all'attuazione del presente accordo sarà ripartito fra i due Consigli cooperanti, ognuno per quanto di rispettiva competenza.

5. Il Comitato nella sua prima riunione provvederà a definire, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento. Il Comitato si riunirà con



cadenza almeno semestrale per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati nel precedente Art. 2 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e di constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.

Articolo 4 (OBBLIGHI DELLE PARTI)

1. Le Parti si impegnano a:
 - a) avvalersi del Comitato di gestione di cui al precedente Art. 3 per la definizione di programmi e progetti di ricerca in risposta a bandi di gara a livello internazionale e nazionale;
 - b) sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
 - c) consentire il reciproco accesso a dati scientifici nel rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti;
 - d) consentire il reciproco accesso a risorse strumentali, compatibilmente con la disponibilità delle stesse consentite dai rispettivi programmi di attività e nel principio del pagamento degli oneri finanziari derivanti, calcolati al costo, sulla base di quanto previsto al successivo art. 5.

Articolo 5 (CONVENZIONI OPERATIVE)

1. La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture del CNEL e le strutture di ricerca dei Dipartimenti del CNR, che avranno facoltà di coinvolgere altri soggetti, previo accordo tra le Parti medesime.
2. Le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative che verranno predisposte dal Comitato di gestione e sottoscritte dal CNEL e dal CNR secondo le modalità previste dagli ordinamenti di ciascuna parte.
3. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari connessi alle singole attività tecnico-scientifiche; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
4. Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Articolo 6 (DURATA DELL'ACCORDO)

1. L'accordo avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le parti. Le attività relative ai singoli temi di cui all'Art. 2 avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.



2. Con cadenza annuale, le attività di ricerca saranno oggetto di verifica congiunta dei risultati ottenuti da parte del Comitato di gestione di cui all'Art. 3 del presente accordo.

3. A seguito di detta verifica, o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare estensioni delle tematiche oggetto di collaborazione specificate nell'Art. 2 di cui al presente accordo.

Articolo 7

(IMPORTO E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE)

1. Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti ad esclusione del rimborso delle spese e della copertura dei costi di cui al comma 4 dell'art. 3.

Articolo 8

(DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

1. La titolarità e la diffusione dei risultati delle ricerche saranno regolamentate nelle specifiche Convenzioni Operative di cui all'Art. 5 in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, anche ai fini del riconoscimento della proprietà intellettuale, dell'utilizzazione economica, nonché della eventuale privativa industriale.

2. Le Parti si riservano rispettivamente il diritto di pubblicare ai fini scientifici e previa opportuna intesa, i risultati delle ricerche svolte in collaborazione, da consentire a condizione che non venga compromesso l'interesse dell'altra parte alla riservatezza.

3. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra il CNEL ed il CNR.

Articolo 9

(FORO COMPETENTE)


1. Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo, che non si possono definire in via amministrativa, il Foro competente è quello di Roma.

Il presente accordo, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, il 27 settembre 2012

Per il Consiglio Nazionale dell'Economia e
del Lavoro
Il Presidente



Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente

